**Civile Sent. Sez. L Num. 16436 Anno 2018**
**Presidente: NOBILE VITTORIO**
**Relatore: ARIENZO ROSA**
**Data pubblicazione: 21/06/2018**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

sul ricorso 17173-2013 proposto da:

MORABITO VALENTINA MRBVNT87M54L219J, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SUDARIO 18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELAGGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

***- ricorrente -***

***contro***

**2018**

**1016**

ATIVA - AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L.DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato

RINALDO GEREMIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO DE LA FOREST DE DIVONNE, giusta delega in atti;

***- controricorrente -***

avverso la sentenza n. 307/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/05/2013 r.g.n. 307/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per: inammissibilità del primo motivo, accoglimento secondo motivo, assorbimento degli altri;

udito l'Avvocato LUIGI PELAGGI per delega Avvocato ANTONIO PELAGGI;

udito l'Avvocato RINALDO GERMIA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 7.5.2013, la Corte di appello Torino, in accoglimento del gravame proposto dalla s.p.a. Ativa, rigettava la domanda proposta da Morabito Valentina, assunta a tempo determinato presso la società suddetta con cinque successivi contratti, intesa all'accertamento della nullità delle relative clausole appositive del termine ed alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione, con condanna alla riammissione in servizio della predetta ed al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite dalla data di offerta della prestazione.

2. A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, che aveva ritenuto illegittimo il termine apposto al secondo contratto del 7.12.2006, la Corte richiamava l'art. 2 del c.c.n.l. Autostrade per affermare che ogni qualvolta il contratto di lavoro venisse stipulato per il periodo di tempo considerato dalla norma contrattuale collettiva aziendale (dicembre – aprile) il datore non dovesse dimostrare l'esistenza in detto periodo di maggiori esigenze di servizio determinate dall'effettivo incremento del traffico autostradale rispetto agli altri periodi dell'anno, essendo sufficiente che il contratto fosse stipulato per il periodo che le parti collettive avevano già valutato *ex ante* come notoriamente caratterizzato da espansione del traffico, con ciò dovendo ritenersi dimostrata la sussistenza delle ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo, idonee a legittimare il ricorso ai contratti a tempo determinato.

3. Quanto ai contratti stipulati successivamente a quello del 7.12.2006/10.4.2007, la Corte osservava che, in relazione al primo di essi (terzo), il periodo di riferimento era maggio - ottobre e che in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relazione alla causale in questione, riferita sempre all'intensificazione del traffico autostradale, l'eccezione dell'appellata relativa all'impossibilità di assumere lo stesso lavoratore per un periodo superiore a sei mesi nello stesso anno era stata proposta in dispregio del divieto di cui all'art. 437, 2° co., c.p.c.. Analoghe considerazioni venivano svolte con riferimento agli ultimi due contratti, stipulati per l'espletamento del servizio di esazione dei pedaggi in concomitanza di assenze per ferie del personale stabilmente occupato, nel periodo dicembre – gennaio e giugno settembre, periodi caratterizzati dalla sussistenza di ragioni di carattere sostitutivo che legittimavano *ex se* il ricorso ai contratti a tempo determinato.

4. Di tale decisione domanda la cassazione la Morabito, affidando l'impugnazione a quattro motivi – illustrati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. -, cui ha resistito la società, con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, viene dedotta violazione dell'art. 1344 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo in relazione a quanto asseritamente evidenziato sia nel ricorso introduttivo, che nella comparsa di costituzione e risposta in appello, con riguardo all'intento elusivo della legge, da parte della società, nello stipulare ben cinque contratti a tempo determinato, svolgendo la lavoratrice sempre le stesse mansioni di esattore per soddisfare non esigenze temporanee, ma per sopperire alla carenza di organico.

Con il secondo motivo si denuncia
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c. c. e dell'art. 2 CCNL di categoria, violazione dell'art. 2697 c.c., nonchè omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti vengono denunziati con il secondo motivo, evidenziandosi che il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il secondo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contratto, concluso in relazione all'esigenza di assunzioni a tempo determinato per il rinforzo del traffico dovuto alla stagione sciistica, affermando che l'art. 2, al punto 2, lett. a, del c.c.n.l. prevedeva testualmente "espansione del traffico da maggio ad ottobre, ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione"; si rileva che la norma collettiva con riferimento a periodi diversi da maggio ottobre richieda un esame congiunto con le associazioni sindacali per una sua preventiva definizione di cui non vi è traccia e che dall'istruttoria era emersa la mancanza di nesso causale tra assunzione e giustificazione addotta, essendo risultato, per l'intera rete, e non solo per la barriera di Beinasco, una diminuzione media del traffico, ad esclusione del mese di aprile 2007, che non giustificava l'assunzione della Morabito.

3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437, 2° co., c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 2, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. di categoria, nonché omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla ritenuta violazione del divieto dei *nova* in appello ex art. 437, 2° co. c.p.c., laddove in realtà nelle note autorizzate di primo grado era stato già evidenziato che nel caso di specie, con riferimento al terzo contratto, era stato superato il limite massimo complessivo di sei mesi nell'anno 2007.

4. Il quarto motivo ascrive alla decisione impugnata violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al contratto dell' 11.5.2007, nonché ai contratti successivi (quarto e quinto), stipulati con la causale "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio",



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assumendosi che la Corte non si sia soffermata ad esaminare la documentazione in atti, da cui emergeva la mancanza di prova concreta di reale aumento del volume di traffico, dell'intera rete ed al singolo casello, tale da giustificare l'assunzione della ricorrente nel periodo 11 maggio – 31 ottobre 2007, e, con riferimento agli ultimi due contratti, il mancato accertamento della corrispondenza quantitativa tra il numero di lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione, avendo confermato i testi solo una programmazione anticipata.

5. il primo motivo è inammissibile, in quanto, pur potendo assumere rilevanza giuridica in astratto la fitta reiterazione di contratti di prestazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore, in quanto sintomatica di un disegno idoneo a configurare l' elusione della regola della temporaneità dell' esigenza posta a fondamento dell'assunzione a termine, si omette di indicare, a fronte di una totale mancanza di considerazione di tale questione nella pronunzia della Corte di Torino, in che termini la stessa fosse stata riproposta in appello, rilevandosi altresì che, in ogni caso, l'omissione doveva essere censurata quale violazione dell' art. 112 c.p.c., sub specie di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

6. In merito al secondo motivo, è sufficiente osservare che il contratto del 7.12.2006 ricade temporalmente nell'ambito di applicazione del d. lgs. 6 settembre 2001 e che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 di tale testo normativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cfr. in tali termini Cass. 27.4.20101 n.10033, conf. a Cass. I.2.2010 n. 2279, nonché, tra le tante, Cass. 12.1,2015 n. 208, Cass. 11.2.2015 n. 2680). Spetta, poi, al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

7. In tal contesto, rilievo centrale assume l'obbligo della motivazione dell'assunzione a termine, che, a differenza di quanto avveniva con la disciplina previgente, si estende anche all'individuazione ed espressa enunciazione delle relative ragioni giustificatrici, con la previsione di un onere probatorio a carico del datore di lavoro, che, per essere funzionale ad assicurare la trasparenza e veridicità dell'opzione contrattuale, non può risolversi in formule pleonastiche o puramente ripetitive degli enunciati legali e contrattuali.

8. Al riguardo si osserva che la Corte del merito ha fatto riferimento alla contrattazione collettiva aziendale, che aveva riconosciuto che nel periodo dicembre - aprile di ogni anno si verificava un incremento



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle esigenze di servizio di esazione dei pedaggi a causa dell'incremento del traffico sulla rete autostradale nel periodo della stagione sciistica, prevedendo la possibilità di assunzioni a termine nel periodo dicembre – aprile, non soffermandosi, tuttavia a valutare se, in concreto, tale incremento si fosse effettivamente verificato in corrispondenza dell'assunzione della Morabito.

9. La decisione si sviluppa sul presupposto, indimostrato, della esistenza di una correlazione temporale tra l'assunzione a termine e la dimostrata esigenza organizzativa dedotta, ponendo a fondamento della decisione la insussistenza di un onere probatorio a carico del datore, in ragione della circostanza che le parti collettive avevano già valutato *ex ante,* che quel periodo era storicamente caratterizzato da un incremento del traffico.

10. Anche a volere ritenere possibile l'adibizione della Morabito, sulla base di scelte imprenditoriali non sindacabili, a compiti di esazione del pedaggio autostradale per il prevedibile e costante aumento del traffico nella stagione sciistica, in ogni caso sarebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione da parte del datore di lavoro la correlazione di tale adibizione con l'incremento dell' eccezionale carico di lavoro effettivamente verificatosi in concomitanza con l'assunzione.

11. Di tale correlazione non è stato correttamente dato atto nella decisione impugnata, che, pertanto, non si pone in linea con i principi enunciati e si espone ai rilievi formulati nel ricorso per cassazione dalla lavoratrice.

12. Pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo scrutinato e la causa va rimessa alla Corte di appello designata in dispositivo – che provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità - perchè proceda a nuovo esame in conformità ai principi indicati.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

13. L'accoglimento della censura suindicata rende evidente l'assorbimento dei successivi motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Dott. Rosa Arienzo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale